

DIREZIONE GENERALE
CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

PG/2021/1047182 DEL 12/11/2021

All'XXX

Oggetto: Chiarimenti in merito alla compatibilità urbanistica di una nuova stazione di servizio in area agricola extraurbana urbanizzabile secondo il PSC in assenza di POC.

Si forniscono i chiarimenti richiesti, condivisi con il Servizio Turismo, commercio e sport per quanto di competenza, sulla possibilità o meno - dal punto di vista edilizio e secondo la normativa vigente in materia di localizzazione di impianti di distribuzione carburanti - di assentire un nuovo impianto in area classificata dal PSC come urbanizzabile e soggetta a POC, in mancanza dell'adozione di quest'ultimo piano. Si evidenzia nel quesito che "in mancanza dell'adozione del POC, l'art. 3.1 delle NdA del PSC e l'art. 32.5 del RUE prevedono che le possibilità edificatorie ammesse dal RUE possano essere localizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici esistenti".

Come già chiarito nel nostro Parere del 26.06.2020 da voi citato, secondo il D.Lgs. 32/1998 (art. 2, commi 1 e 1-bis), gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in qualunque zona comunale diversa dal centro storico, senza che occorra una preventiva previsione localizzativa nei piani comunali. La relativa autorizzazione può essere rilasciata, ove l'impianto: soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle amministrazioni comunali, nell'osservanza delle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; non contrasti con eventuali specifiche disposizioni localizzative stabilite dai piani urbanistici e rispetti i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio.

a uso interno: DP/___



Quanto sopra va coordinato con l'art. 30, comma 14, della L.R. n. 20/2000, che dà ai Comuni la facoltà di individuare le aree idonee per la localizzazione degli impianti nella propria pianificazione urbanistica, attraverso il POC.

Laddove i Comuni non abbiano effettuato la puntuale individuazione di dette aree nel POC (come nel caso in esame, in cui manca il POC), la localizzazione di nuovi impianti è ammessa purché risultino rispettati i criteri di cui al D.Lgs. n. 32/1998 sopra riportati e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio.

Nella situazione descritta - ferma restando l'esclusiva competenza comunale nell'interpretazione dei propri strumenti di pianificazione e nella conseguente valutazione del caso specifico - non pare di rinvenire nei piani urbanistici specifiche disposizioni localizzative che precludano la localizzazione del nuovo impianto.

Cordiali saluti.

F.to Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

MD